



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 30.1.2014
SG-Greffe(2014) D/ 1127

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (29.1.2014)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri la decisione allegata.



Per la Segretaria generale


Valérie DREZET-HUMEZ

All. : C(2014) 485 final

IT





Bruxelles, 29.1.2014
C (2014) 485 final

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Lombardia
SA. 37728 (2013/N)
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
(misura 226)

Signora Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito alla proroga della misura di aiuto di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti della suddetta misura, in quanto una parte della stessa non costituisce aiuto di Stato e una parte è compatibile con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

Nell'adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito esposte.

1. PROCEDIMENTO

- (1) A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFEU, il 13 novembre 2013 le autorità italiane hanno notificato il suddetto regime di aiuti. La notifica si riferisce all'aiuto di Stato esistente SA. 31531 (N 389/2010), approvato con decisione della Commissione C (2010) 7584, del 10 novembre 2010, a norma degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013¹ ("gli orientamenti").
- (2) Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni il 20 dicembre 2013, protocollate lo stesso giorno.

¹ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

S.E. Emma BONINO
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I-00194 Roma

2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI ESISTENTE

- (3) Il regime di aiuti SA.31531 (N 389/2010), approvato fino al 31 dicembre 2013, si basa su una decisione di concedere aiuti con l'obiettivo di attuare interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato in seguito a incendi o calamità naturali, creare fasce parafuoco, incentivare l'esecuzione di interventi preventivi di miglioramento delle caratteristiche dei popolamenti forestali, tutelare la biodiversità, stabilizzare versanti dissestati e consolidare situazioni idrografiche.
- (4) I beneficiari ammissibili sono agricoltori ed enti pubblici. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 30 milioni di EUR.

3. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

- (5) Le autorità italiane hanno notificato la proroga al 31 dicembre 2014 del regime SA. 31531 (N 389/2010), approvato dalla Commissione, e un aumento della dotazione finanziaria complessiva a 37 milioni di EUR, il che corrisponde a un aumento superiore al 20% rispetto alla dotazione finanziaria approvata originariamente.
- (6) Le autorità italiane hanno confermato che, ad eccezione della proroga della durata e dell'aumento della dotazione finanziaria del regime di aiuti SA.31531 (N 389/2010), le condizioni della decisione di approvazione originaria della Commissione rimangono invariate. Il regime esistente sarà adattato alle nuove norme applicabili in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.
- (7) Inoltre, le autorità italiane si impegnano a sospendere il pagamento dell'aiuto se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
- (8) Le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà² non potranno beneficiare di aiuti nel quadro della misura notificata.

4. VALUTAZIONE ALLA LUCE DELLE NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA

- (9) Nella sua decisione SA. 31531 (N 389/2010), la Commissione ha stabilito che la misura costituisce aiuto di Stato e l'ha valutata in conformità con la sezione VII.C degli orientamenti. In particolare, ai sensi del punto 176 degli orientamenti, l'aiuto era apparso conforme a tutte le disposizioni dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e alle relative modalità di applicazione di cui al regolamento (CE) n. 1974/2006. Inoltre l'aiuto non superava l'intensità massima ivi fissata.
- (10) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha dichiarato l'aiuto conforme alle condizioni di cui ai punti 176 e segg. degli orientamenti e delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1974/2006. Pertanto, la

² GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2.

Commissione ha ritenuto il regime di aiuto compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3), lettera c) del TFEU.

- (11) Poiché l'unica modifica al regime riguarda la sua durata e l'aumento della dotazione di bilancio, la Commissione non ha motivo di rivedere la posizione adottata nella precedente decisione.
- (12) In conformità della sentenza Deggendorf la Commissione prende atto dell'impegno delle autorità italiane a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero (v. punto 7).
- (13) La Commissione osserva che le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà non potranno beneficiare di aiuti nel quadro della misura notificata (v. punto 8).
- (14) Le autorità italiane hanno assicurato che il regime esistente sarà adattato alle nuove norme applicabili in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (v. il punto 6).

5. CONCLUSIONI

- (15) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso che il regime di aiuti modificato è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (16) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso, entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede, all'indirizzo internet:


<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La richiesta, in cui devono essere evidenziate tali informazioni, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
Direzione I., Legislazione agricola e procedure
Unità I.2. Condizioni di concorrenza
Ufficio: Loi 130/94 A
B-1049 Bruxelles

Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dacian CIOLOȘ', written over a circular stamp or seal.

Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione